



COMUNE DI OLLOMONT

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE SATELLITARE DEI VEICOLI COMUNALI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 14/02/2020

ARTICOLO 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina la modalità di trattamento dei dati degli apparati GPS installati sui veicoli di proprietà del Comune di Ollomont.

Agli effetti del presente Regolamento si intendono apparati GPS i sistemi di rilevamento satellitare installati sui veicoli di proprietà comunale, funzionali a rintracciare o monitorare l'ubicazione dei veicoli sui quali sono installati, a impartire istruzioni a distanza, a elaborare rapporti di guida, a misurare i tempi di percorrenza.

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- consolidare i servizi che per obbligo di legge o per scelte dell'Amministrazione Comunale sono normalmente inseriti nell'attività degli Uffici Comunali;
- aumentare il livello di sicurezza sfruttando strumenti tecnologici che consentano di poter rendere più efficiente la gestione delle emergenze nell'ambito delle situazioni di lavoro "in solitaria";
- verificare la copertura territoriale dei servizi svolti rispetto alla distribuzione nelle fasce orarie in cui gli uffici svolgono il servizio; riequilibrio delle stesse rispetto alle segnalazioni e alle esigenze specifiche della cittadinanza e dell'Amministrazione.

La possibilità di individuare in un dato momento la posizione dei veicoli (e quindi dei lavoratori) mediante sistemi di localizzazione può rivelarsi utile per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro. Finalità che ben possono ricorrere, ad esempio, in caso di impiego dei sistemi in esame per soddisfare esigenze logistiche (consentendo di impartire tempestive istruzioni al conducente del veicolo oggetto di localizzazione), per elaborare rapporti di guida allo scopo di commisurare il tempo di lavoro del conducente, nonché per assicurare una più efficiente gestione e manutenzione del parco veicoli, con effetti vantaggiosi anche sulla sicurezza sul lavoro e per la sicurezza della collettività.

ARTICOLO 2 – Modalità di funzionamento del sistema GPS

I veicoli di proprietà comunale adibiti a sgombero neve sono dotati di sistema di geolocalizzazione GPS.

All'inizio del servizio il sistema GPS deve essere acceso e rimane in funzione fino alla fine del turno. Può essere disattivato solo per motivate esigenze debitamente documentate.

ARTICOLO 3 – Divieti

Il sistema GPS non dovrà in alcun modo essere utilizzato al fine del controllo dei dipendenti a norma della L. 300/1970 e del D.Lgs. 196/2003. Potranno formare oggetto di trattamento, mediante sistemi opportunamente configurati, solo i dati pertinenti e non eccedenti: tali potranno essere, oltre all'ubicazione del veicolo, la distanza percorsa, i tempi di percorrenza, il carburante consumato, nonché la velocità media del veicolo (restando riservata alle competenti autorità la contestazione di eventuali violazioni dei limiti di velocità fissati dal codice della strada). Nel rispetto del principio di necessità, la posizione del veicolo di regola non dovrà essere monitorata continuativamente, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite. I

sistemi informativi e i programmi informatici dovranno essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

ARTICOLO 4 – Accesso ai dati

L'accesso ai dati avviene a norma della L. 241/1990 e s.m.i.

ARTICOLO 5 – Archiviazione dei dati

I dati trasmessi dal sistema GPS saranno immagazzinati in archivio informatico protetto a sistemi di sicurezza e gestiti esclusivamente dal Responsabile dell'ufficio Tecnico o suo delegato, in conformità alla normativa vigente secondo il garante della privacy.

Il trattamento dei dati derivante dall'utilizzo del sistema di localizzazione satellitare è conformato ai principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza.

Tali dati potranno essere conservati per un periodo di cinque anni presso l'Ufficio Tecnico dell'Ente, in materia di tutela e riservatezza dei dati personali, per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

La disciplina di protezione dei dati personali non trova applicazione ove le informazioni concernenti la gestione del parco automezzi (quali quelle relative al consumo di carburante e commisurazione delle distanze percorse dai singoli veicoli, utilizzate di regola al fine di programmare un'efficiente manutenzione) siano trattate senza poter essere in alcun modo ricondotte ai lavoratori. Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice), considerata anche la disciplina di settore.

ARTICOLO 6 – Informativa degli interessati

Tenuto conto delle diverse finalità perseguite, ai lavoratori saranno forniti gli elementi informativi prescritti dall'art. 13 del Codice unitamente a compiuti ragguagli sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del sistema – sì che risulti chiaramente che il veicolo è soggetto a localizzazione.

A tal fine, all'interno dei veicoli dotati di sistemi di localizzazione utilizzati per l'esecuzione di prestazioni lavorative verranno collocate vetrofanie recanti la dizione "VEICOLO SOTTOPOSTO A LOCALIZZAZIONE" o comunque avvisi ben visibili che segnalino la circostanza della geolocalizzazione del veicolo.

ARTICOLO 7 – Verifiche periodiche della gestione dei dati

Il Responsabile del servizio tecnico riferisce annualmente all'Amministrazione sull'impiego e la gestione dei dati.

ARTICOLO 8 – Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.